

Il presente **mod. T05** è costituito da 16 pagine



Generali Italia S.p.A.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE MOSTRE D'ARTE

Contraente:

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE MOSTRE D'ARTE – ed. 2010

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI:

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 6 Coassicurazione
- Art. 7 Aggravamento del rischio
- Art. 8 Diminuzione del rischio
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Legge applicabile e giurisdizione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE OPERE

- Art. 11 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 12 Durata dell'assicurazione
- Art. 13 Esclusioni
- Art. 14 Condizioni di assicurabilità
- Art. 15 Valore assicurabile
- Art. 16 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 17 Determinazione del danno
- Art. 18 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 19 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
- Art. 20 Rinuncia all'azione di rivalsa
- Art. 21 Recupero delle opere

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE OPERE DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE

- Art. 22 Avaria comune e spese di salvataggio
- Art. 23 Spese di inoltro a destino
- Art. 24 Abbandono

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Delegataria

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

Franchigia

L'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l'eventuale scoperto.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

Società

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Vettore

il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire le opere da un luogo ad un altro.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 – Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 6 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle Coassicuratrici.

Art. 7

Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Art. 8

Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9

Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10

Legge applicabile e giurisdizione Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Qualora la garanzia o parte della garanzia venga prestata in base a formulari stranieri, la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in vigore nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, al tempo di stipulazione del contratto, fatte salve le norme imperative di diritto italiano. Qualora venga fornita una libera traduzione del formulario originale straniero, in caso di divergenza tra il testo italiano e quello straniero prevarranno il testo e l'interpretazione del formulario originale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE OPERE**Art. 11**

Oggetto dell'assicurazione Sono a carico della Società i danni materiali e diretti, che le opere assicurate subiscono entro i termini temporali di efficacia del presente contratto, indicati in frontespizio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 13.

Art. 12

Durata dell'assicurazione La presente assicurazione si intende prestata **“da chiodo a chiodo”** ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparate e/o imballate per il trasporto alla mostra indicata in frontespizio.

L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari e il periodo dell'esposizione.

La garanzia comprende anche le operazioni di collocamento delle opere nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere qui nuovamente preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno.

La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive all'esposizione e durante l'ordinario corso del viaggio di ritorno e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna delle opere nel posto di origine.

Le eventuali **proroghe** del periodo di esposizione e/o del periodo di assicurazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Società che si riserva di assicurarle.

Art. 13

Esclusioni Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo del Contraente e dolo o colpa grave dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
- b) insufficienza od inadeguatezza di imballaggio o di preparazione delle opere al trasporto;
- c) vizio proprio, qualità insite, deterioramento e lesioni preesistenti delle opere assicurate; screpolature preesistenti e conseguenti cadute di colore;
- d) influenza di temperatura, umidità ed in genere di clima
- e) esposizione delle opere alla luce naturale e/o artificiale;
- f) giacenza espositiva delle opere all'aperto; in caso di mostra all'aperto la copertura si intenderà cessata al termine delle operazioni di scarico dal mezzo di trasporto e riprenderà all'inizio delle operazioni di carico.
- g) mancanza di opere assicurate rilevata soltanto alla fine della mostra attraverso l'inventario;
- h) lavori di restauro o di manutenzione;
- i) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- j) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- k) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;

- m) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- n) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- o) atti di terrorismo intesi come atti compiuti da qualsivoglia persona che agisca per conto di, o in connessione con qualsiasi organizzazione che svolga attività dirette a sovvertire o ad influenzare, attraverso atti di forza o di violenza, qualsivoglia governo sia esso legalmente costituito o meno;
- p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Art. 14

Condizioni di assicurabilità

Premesso che tutte le operazioni rientranti nell'art 12 "Durata dell'assicurazione" devono essere effettuate con modalità e mezzi idonei da personale professionalmente qualificato, la garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni essenziali:

1. durante il trasporto:

- a) che lo stesso sia affidato ad un vettore autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
- b) che nei trasporti a mezzo autocarro siano utilizzati veicoli furgonati adeguatamente attrezzati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; la garanzia per i rischi di furto, rapina e in genere di mancata consegna è disciplinata ai sensi dell'allegata clausola "Misure obbligatorie di prevenzione durante il trasporto terrestre";
- c) che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano utilizzati vagoni chiusi;
- d) che per i trasporti marittimi
 - vengano utilizzate navi conformi alla Clausola di Classificazione allegata al presente contratto;
 - le opere siano caricate sotto coperta;
 - durante le traversate con navi traghetto RO-RO le opere rimangano a bordo degli autocarri;
- e) che durante i trasporti lagunari, lacuali o fluviali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- f) che nei trasporti a mezzo aereo, all'atto della compilazione del documento di trasporto, siano riportate le indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di opera trasportata e delle particolarità della stessa;

- g) che durante le giacenze di transito, le opere siano custodite in locali chiusi con le caratteristiche indicate al successivo punto 2 paragrafi I, II e IV.
2. **durante la giacenza** in esposizione e durante le altre giacenze preliminari o successive all'esposizione negli stessi locali chiusi o in altri magazzini o depositi, intendendosi questi come strutture chiuse
- I) che ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazzi, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
- Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le opere assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
- II) che i locali siano dotati di impianto antincendio a norma di legge;
- III) che nelle ore di apertura al pubblico:
- a) sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza ininterrotta;
- b) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto tra i visitatori e le opere esposte;
- c) l'afflusso del pubblico sia adeguatamente regolamentato;
- d) le uscite di sicurezza siano sorvegliate o protette da sistema di allarme.
- IV) che nelle ore di chiusura al pubblico:
- a) sia organizzato un servizio di vigilanza armata ininterrotta svolto da almeno due persone;
- oppure
- b) sia attivato un impianto antintrusione conforme alle norme CEI 79/3 e/o a norma tecnica equivalente di altro Paese dell'Unione europea collegato con un istituto di vigilanza e/o con le forze dell'ordine.
- V) che le opere:
- a) siano saldamente fissate alle pareti o al pavimento o al soffitto o al supporto espositivo o protette da impianto di allarme antifurto;
- oppure
- b) siano riposte in teche e/o bacheche fissate alle pareti o al pavimento, chiuse con serratura o sigillate, con vetro stratificato di sicurezza.

Art. 15**Valore Assicurabile**

Il valore assicurabile è quello per cui l'Assicurato si trova realmente esposto.

La dichiarazione di valore delle opere fornita dal Contraente o dall'Assicurato non equivale a stima accettata dalla Società; parimenti, l'indicazione degli autori delle opere stesse non implica il riconoscimento dell'autenticità delle medesime da parte della Società.

In caso di danno indennizzabile ai termini della presente Polizza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1907 (Assicurazione parziale), 1908 (Valore della cosa assicurata), 1909 (Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) del Codice Civile.

Art. 16**Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle opere danneggiate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- b) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- c) non apportare, se non per il salvataggio delle opere o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato delle opere stesse nonché alle tracce del sinistro;
- d) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- e) in caso di furto o rapina o tentativi a tale scopo, nonché in caso di ammanco sporgere immediata denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società quanto prima possibile;

Inoltre, ai fini della liquidazione del danno, il Contraente o l'Assicurato devono:

- f) provare l'entità del danno e consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- g) fornire, a richiesta della Società, gli elementi presi a base per la determinazione del valore assicurato, nonché i documenti atti a comprovare il medesimo ed ogni altro documento da essa ritenuto utile;
- h) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- i) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulle stesse opere, come previsto dall'art. 5.

Art. 17**Determinazione del danno**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore delle opere prima del sinistro, così come definito all'art. 15, e quello delle stesse nella condizione in cui si trovano dopo il sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle opere con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno parziale all'opera assicurata, la Società risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento per l'eventuale perdita di valore subita, se e nella misura rilevata nel corso dell'accertamento dei danni, e comunque entro la percentuale massima prevista dall'allegata clausola "Deprezzamento percentuale".

In caso di danno che colpisca un singolo oggetto che faccia parte di una unica opera o di una serie, la Società indennizza il solo valore dell'oggetto danneggiato o il danno parziale dello stesso in conformità al paragrafo che precede; è pertanto escluso dal risarcimento il deprezzamento che detta opera o serie abbia subito nel suo insieme per effetto del danno al singolo oggetto.

L'accertamento dei danni è effettuato mediante accordo fra le Parti, ciascuna delle quali sostiene le eventuali spese incorse al riguardo; in caso di disaccordo è in facoltà delle Parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge.

La spesa dell'arbitro è ripartita in modo uguale tra le Parti.

Art. 18

Pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli articoli 15 e 17 previa deduzione di eventuali scoperti e franchigie.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

L'indennizzo così determinato è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il contraente e/o assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 16 lettere f), g), h) ed i).

Art. 19

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Quando l'assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere, la medesima si intende stipulata dal Contraente per conto dell'avente diritto.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente, fino a quando le opere non sono state da lui riconsegnate o rispedito all'Assicurato, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni ai sensi dell'art. 17. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 20

Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al proprietario delle opere assicurate nei confronti del Contraente o suoi dipendenti, salvo il caso di dolo.

Art. 21

Recupero delle opere

Se le opere assicurate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente e/o Assicurato devono darne avviso alla Società appena ne abbiano notizia. L'Assicurato conserva la proprietà delle opere recuperate e la Società ha diritto di ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto. Qualora tali opere risultassero danneggiate si procederà alla determinazione dell'eventuale indennizzo a' termini di polizza

NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE OPERE DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE

Art. 22

Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

Art. 23

Spese di inoltro a destino

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle opere assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo

diverso da quello previsto.

Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.

La disposizione di cui al primo paragrafo non si applica in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

La disposizione di cui al primo paragrafo non si applica qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei suoi ausiliari.

Art. 24

Abbandono

Nel caso di trasporti marittimi o aerei l'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza - può abbandonare alla Società le opere ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

FINE TESTO

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 04142909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. . Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.